



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 12 ottobre 2017, considerato:

- il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 17450/2017 che impone al difensore del ricorrente (ricevente il messaggio PEC), di produrre le copie cartacee della sentenza impugnata e della relativa relazione di notificazione, con necessità di attestazione, con propria sottoscrizione autografa, della conformità agli originali delle copie analogiche formate, a pena di improcedibilità del ricorso;

- l'onere imposto a carico del difensore del ricorrente (destinatario della notifica), il quale non solo è tenuto al deposito del provvedimento giudiziale ricevuto dalla controparte, ma anche a dichiarare che le copie cartacee di quanto così prodotto siano conformi all'originale pervenutogli;

- che, nel caso di specie, non è stata sollevata dal controricorrente alcuna eccezione sulla corrispondenza tra quanto inviato e prodotto, e vi è stato il riconoscimento esplicito che la notificazione era avvenuta nella data attestata nel messaggio PEC;

- che la Corte di Cassazione ha così di fatto imposto un obbligo per l'avvocato ricevente la notifica e ciò in assenza di esplicita previsione normativa in applicazione analogica di una norma riferita al difensore che effettua la notificazione a mezzo PEC;

- che la copia del messaggio, attestante la notificazione nella data riconosciuta dalla parte avversaria, anche se priva di dichiarazione, è idonea a provare la notificazione della sentenza, in quanto la relata è inutile sotto il profilo del momento di perfezionamento della notifica;

- che solo nella copia del messaggio si trova la data in cui è avvenuta la notificazione (allegato in copia cartacea, che in base ai principi generali del CAD - Codice Amministrazione Digitale - si presume conforme all'originale informatico se non disconosciuta);

- che la decisione della Corte di Cassazione burocratizza oltremodo, anche alla luce delle disposizioni del CAD, i compiti del difensore che intende impugnare le decisioni a lui notificate con PEC dalla controparte;

tutto ciò considerato,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, auspica che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengano per rivedere il principio enunciato nella sentenza.

Milano, 12 ottobre 2017

Il Consigliere Segretario
Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
Avv. Remo Danovi